



Il contratto di scommessa stipulato *online* è annullabile per il vizio da errore materiale, in presenza dei requisiti della sussistenza e della riconoscibilità dell'errore ai sensi dell'art. 1428 e ss. c.c.

La disposizione contenuta all'art. 6 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 non costituisce ostacolo alla generale tutela del contraente per vizi della volontà stabilita dal codice civile, dovendo interpretarsi la norma stessa nel senso della irretrattabilità del negozio regolarmente stipulato sulla base di elementi sopravvenuti, ed anche per volontà delle parti.

...*Omissis*...

Con sentenza n. 2103-2016 in data 13.10.2016, pubblicata in data 19.10.2016, il Tribunale di Lucca definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da I.E. contro A.B. per l'annullamento di una scommessa telematica per errore, cui il A.B. aveva resistito spiegando in via riconvenzionale domanda di pagamento della vincita calcolata sulla posta di € 265,00, pari ad € 2.650,00, e di risarcimento del danno per il blocco temporaneo del conto corrente destinato al gioco, accoglieva la domanda principale, per l'effetto annullava il contratto, e respingeva la domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale così decideva in base alle seguenti considerazioni: - parte attrice, nell'esercizio della attività di concessionaria di AAMS, aveva proposto agli scommettitori la scommessa sul risultato di una partita di basket quotando €265,00; - tale quota era stato frutto di errore essendo stata la volontà della proponente quella di quotare e 2,65 quale desumibile dalla circostanza che la media delle quote era di € 2,59; - non ostava all'accoglimento dell'impugnativa di annullamento l'esecuzione data al contratto da I.E. in riferimento alla posta, dalla stessa ritenuta corretta, di € 2,65, non costituendo il pagamento della vincita nella misura ridotta volontà di convalida del contratto annullabile; - la domanda riconvenzionale risarcitoria risultava sfornita di prova.

Avverso la decisione di annullamento del contratto e rigetto della (sola) domanda riconvenzionale di pagamento della vincita, calcolata sulla quota accettata di € 265,00 ha proposto appello il A.B., chiedendo, in subordine, la compensazione in ragione della natura di accertamento negativo dell'azione. L'appellante, in estrema sintesi, ha contestato la annullabilità del contratto sia in riferimento all'errore, a suo dire ove eventualmente esistente non riconoscibile, sia in riferimento alla preclusione derivante dall'esecuzione, sia pure in termini non coerenti con il contenuto del contratto. I.E. si è costituita in giudizio, ha contrastato il gravame e ne ha chiesto il rigetto.

A giudizio della Corte l'appello è infondato e va respinto. E' opportuno premettere che è controverso nel processo che I.E. nel lanciare la scommessa sia incorsa in un errore quotando la propria proposta 265,00 anziché 2,65, provvedendo dopo la rilevazione di tale situazione, ad interrompere la procedura di accettazione delle scommesse per riattivarla una volta eseguita l'opportuna rettifica.

Ciò posto, in primo luogo pare da disattendere la tesi dell'appellante secondo cui la parziale

JUS CIVILE



esecuzione del contratto, quale effettuata con il pagamento della vincita calcolata sulla quota di € 2.65, costituisca manifestazione di volontà di eseguire il contratto annullabile, incompatibile con la volontà di annullamento. Invero, nessuna convalida preclusiva dell'azione di annullamento può ritenersi implicita nella esecuzione del contratto effettuata da I.E. con il pagamento della vincita quale corrispondente alla supposta quota di e 2,65, trattandosi di comportamento negoziale compatibile ed anzi addirittura modulato sulla pretesa di annullabilità del contratto per errore.

Circa la portata (*omissis*) del D.M. 111-2006 secondo cui "Le scommesse telematiche non possono essere annullate" deve escludersi, anche sulla base delle difese di parte appellata, che tale disposizione costituisca ostacolo alla generale tutela del contraente per vizi della volontà stabilita dal codice civile, dovendo interpretarsi la norma stessa nel senso della irretrattabilità del negozio regolarmente stipulato sulla base di elementi sopravvenuti, ed anche per volontà delle parti, ciò anche tenuto conto della circostanza che il gioco viene gestito in regime di concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Circa la sussistenza dell'errore quale vizio del consenso, non appaiono meritevoli di accoglimento le contestazioni svolte avverso la ritenuta esistenza dei requisiti di essenzialità e riconoscibilità. Premesso che si versa in ipotesi di errore ostativo – divergenza tra volontà e manifestazione – circa il requisito della essenzialità non può seriamente dubitarsi della sua sussistenza, trattandosi dell'elemento – la posta in gioco – su cui si è formato il contratto di scommessa dedotto in causa.

Circa la riconoscibilità di detto errore, la censura dell'appellante di apodittività della affermazione del Tribunale circa la sua (di esso giocatore) qualità di scommettitore abituale, si appalesa infondata, alla luce della produzione documentale offerta in primo grado da I.E., circa la identificazione del bernardini con A.L., soggetto molto attivo nelle chat di scommettitori abituali; lo stesso appellante, del resto, a pag.6 dell'atto di appello, nella proposta di riforma della decisione di primo grado, afferma la sua qualità di "giocatore assiduo" se pure chiede escludersi che tale qualità deponga a favore della riconoscibilità dell'errore. Ritiene la Corte, al contrario, che correttamente il Tribunale abbia considerato anche tale elemento, unitamente al fatto che l'ammontare medio delle quote fisse applicate dai diversi concessionari AAMS quali I.E. si aggirasse intorno ad € 2,50, rilevante ai fini della riconoscibilità del vizio del consenso in cui era incorsa controparte.

La infondatezza dell'appello appare sostenuta anche da quanto dedotto dallo stesso appellante circa il fatto che, secondo il contratto di gioco da egli sottoscritto, la vincita non avrebbe potuto eccedere l'importo di € 10.000,00, posto che la scommessa come accettata dal sistema avrebbe prodotto una vincita di € 26.500,00, notevolmente eccedente il limite imposto

(*Omissis*)

L'appello deve dunque essere respinto.



Oggetto del contratto di scommessa è la scommessa, intesa come somma da corrispondere al vincitore.

In tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è posto dagli artt. 1431 e 1428 c.c. a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detta riconoscibilità si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente

In applicazione del principio di gerarchia delle fonti, deve osservarsi che la disciplina codicistica, sopra richiamata, prevale su ogni altra disposizione di rango inferiore come quella del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006, che è contenuta in un semplice regolamento.

....*Omissis*...

Con atto di citazione del 3 maggio 2013 M.M. conveniva in giudizio I.E. innanzi codesta Corte per ottenere la riforma della sentenza

(*Omissis*).

Premetteva che I.E. aveva adito il giudice di primo grado per ottenere l'annullamento dei contratti relativi a tre scommesse telematiche effettuate dall'appellante in data 31 gennaio 2008, sostenendo che le stesse fossero viziate da un errore materiale nella digitazione della relativa quotazione, errore di cui la società attrice chiedeva l'accertamento giudiziale.

I.E. assumeva di essere titolare della concessione dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato per l'esercizio e la raccolta di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi e sulle corse di cavalli e, in tale qualità, di aver stipulato con M.M. tre contratti di servizio per la partecipazione al gioco a distanza che consentivano ai giocatori di poter effettuare scommesse a distanza a quota fissa su eventi sportivi e sulle corse di cavalli. Di avere, allo scopo, attivato un apposito conto infruttifero intestato a M.M., su cui venivano addebitati gli importi delle giocate, a richiesta dello scommettitore, nonché le somme relative alle vincite.

(*Omissis*)

Nell'offrire nell'ambito delle scommesse relative ad avvenimenti di pallacanestro, l'incontro tra le squadre (*omissis*) aveva per errore, indicato la quota fissa di euro 265 anziché di quella di euro 2,65 omettendo l'indicazione della virgola.

Nella stessa giornata, I.E. accettava e registrava in modalità online le giocate relative al menzionato evento sportivo, tra cui tre provenienti da M.M. Accortasi dell'errore di digitazione della quota (*omissis*) sospendeva temporaneamente la raccolta delle scommesse per riproporle (*omissis*) con la quota fissa corretta di euro 2,65. (*omissis*) dava notizia agli scommettitori dell'errore. Si svolgeva, quindi, l'incontro sportivo.

(*Omissis*)

Pertanto provvedeva al pagamento delle scommesse in base alla quota fissa di euro 2,65. Se nonch  M.M. chiedeva che gli fosse riconosciuta la maggior somma sulla base della quota di euro 265, circostanza che dava luogo alla promozione del presente giudizio volto ad accertare le effettive somme dovute, nonch  l'annullamento del contratto di scommessa. A base delle pro-

JUS CIVILE



prie pretese I.E. assumeva che il consenso intercorso nella stipulazione del contratto era viziato di un errore ostativo poiché l'errore di digitazione della quota fissa di euro 265, anziché 2,65, aveva inciso sulla dichiarazione/trasmisione della volontà correttamente formatasi. Tale errore, a dire di I.E., sarebbe stato essenziale e riconoscibile tanto da determinare la annullabilità dei contratti stipulati.

Si costituiva in giudizio M.M. rilevando che la materia in esame era regolata dal D.M. numero 111/2006. Tale normativa stabilisce che la scommessa sull'avvenimento sportivo è considerata non valida soltanto se: 1) l'avvenimento non si è svolto entro tre giorni dalla data stabilita; 2) nessun concorrente si è classificato; 3) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre, aggiungendo che, ai sensi dell'articolo sette, lo scommettitore ha diritto al rimborso della somma impiegata.

(Omissis)

Richiamava inoltre il decreto direttoriale emanato dalla AAMS in data 21 marzo 2006, applicabile anche alle scommesse in oggetto, il quale prevede all'articolo sei, comma sei, che *“l'accettazione delle giocate è subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco da parte dei sistemi di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dallo specifico regolamento di gioco; la giocata certificata dai sistemi di registrazione, controllo e convalida nazionale è immediatamente contabilizzata mediante registrazione sul contro di gioco e contestualmente pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale incita o rimborso”*.

Inoltre, secondo l'articolo sei, *“Le giocate convalidate non possono essere annullate”*. Sosteneva pertanto che non si versasse in tema di errore poiché egli non poteva prefigurarsi l'erronea digitazione attesa la particolare qualifica della società che gestiva il gioco ed i plurimi controlli cui il gioco è soggetto. Non rientra, infatti, secondo l'appellante, nelle funzioni dello scommettitore accertare la ponderatezza delle quotazioni, per cui l'errore non può ritenersi riconoscibile e inoltre non si versa neanche nell'ipotesi di errore essenziale, poiché l'errore di digitazione riguardava l'indicazione della quota relativa all'evento in questione e non la somma da pagare allo scommettitore.

La sentenza impugnata disattendeva tali ultime difese e pertanto se ne chiedeva la riforma, formulando contro la stessa quattro motivi d'appello.

Con il primo motivo si sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che si versasse in un'ipotesi di errore partendo dal presupposto che l'errore dell'indicazione della quota attenesse l'oggetto stesso del contratto poiché, viceversa, doveva ritenersi oggetto del contratto la scommessa di gioco di per sé aleatoria; inoltre non ricorreva neanche l'ulteriore requisito della riconoscibilità, atteso che non poteva pretendersi che un giocatore, accedendo in via telematica al sito di gioco e trovandosi innanzi una molteplicità di avvenimenti sportivi proposti, fosse tenuto a svolgere indagini probabilistiche; ciò ancor più nel caso in cui, come quello di specie, la controparte sia costituita da un soggetto qualificato, avendo la concessione per l'esercizio delle scommesse di gioco.

Parimenti sosteneva di essere di poco valore l'ulteriore requisito individuato dalla sentenza

JUS CIVILE



di primo grado, costituito dall'effettuazione di tre giocate nello spazio di nove minuti poiché, se fosse vero che lo scommettitore si fosse accorto dell'errore, questi avrebbe immediatamente aumentato la posta impegnata. Infine, non rispondeva al vero neanche l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata ove si sosteneva che non risultavano offerte quote di 265, se non una di 250 attinente una tappa del Giro d'Italia non raffrontabile con una partita di basket poiché, all'atto della costituzione in giudizio, M.M. aveva elencato una serie di quote ben maggiore rispetto a quelle medie correnti. Da ultimo, anche a voler ritenere che sussistessero gli estremi dell'errore, in ogni caso la negligenza era attribuibile alla società appellata e non poteva certo essere penalizzato l'appellante.

Con il secondo motivo d'appello denunciava l'errata interpretazione e disapplicazione dell'art. 6 del D.M. 1 marzo 2006.

A dire dell'appellante, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'irrevocabilità della giocata concernesse sostanzialmente solo lo scommettitore. Viceversa, atteso che la società che gestisce il gioco esercita funzioni pubbliche demandate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in base alla normativa vigente, gli fa obbligo di adoperare il massimo rigore nella gestione del gioco, verificando la regolarità di ciascuna scommessa e stabilendo una procedura molto dettagliata, all'esito della quale, la scommessa deve ritenersi non più annullabile. Inoltre non può concludersi che l'irrevocabilità gravi solo sullo scommettitore e non sulla società che gestisce il gioco.

Con il terzo motivo ci si duole del mancato accoglimento della domanda di integrazione del contraddittorio.

(Omissis)

L'appello non merita accoglimento. In vero è di tutta evidenza che, nel caso di specie, si versi in tema di errore. Infatti, ricorrono tutti gli elementi previsti dalla normativa per ritenere che si verta in tema di un errore essenziale e riconoscibile.

Preliminarmente è da osservare come oggetto del contratto sia sicuramente la scommessa, intesa come somma da corrispondere al vincitore. Su tale aspetto è indubbio che l'errore di digitazione operato dalla concessionaria del servizio si sia riversato sull'oggetto del contratto. Da ciò ne consegue che l'errore può considerarsi sicuramente quale essenziale.

(Omissis)

Parimenti, ricorre anche l'ulteriore requisito della riconoscibilità dell'errore, essendo indubbio che la quota 265 era nettamente superiore alle quote proposte dagli altri operatori del settore. Ciò anche in considerazione del fatto che lo scommettitore si è sicuramente avveduto dell'errore. Tanto è comprovato dalla circostanza che egli, per ben tre volte, nell'arco di pochi minuti ha effettuato tre scommesse, sempre relativamente alla stessa gara. Né è possibile sostenere che vi fossero altre quote in palio assimilabili a quello oggetto di giudizio, poiché il paragone con l'esito delle tappe del Giro d'Italia non è legittimo, atteso che a detto evento sportivo partecipavano ben 219 corridori e non solo due squadre, come nel caso di specie.

In vero, in tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è po-

JUS CIVILE



sto dagli artt. 1431 e 1428 c.c. a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detta riconoscibilità si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente. Quindi, deve concludersi che il contraente verso cui la dichiarazione dell'errante era diretta, avrebbe potuto, con l'uso della normale diligenza, riconoscere l'errore della controparte. Ciò comporta la conseguenza che deve ritenersi la sussistenza della riconoscibilità dell'errore, la quale unitamente alla sua essenzialità, ne comporta la rilevanza e quindi l'annullamento del contratto (Cass. civ. Sez. III, 01-02-1991, n. 980).

Ugualmente infondato deve ritenersi il secondo motivo di impugnazione, inerente la portata e l'applicazione dell'articolo sei del D.M. numero 111 del 1 marzo 2006. Invero, in disparte la fondatezza nel merito di tale censura, in ogni caso, per il principio di gerarchia delle fonti, deve osservarsi che la disciplina codicistica, sopra richiamata, prevale su ogni altra disposizione di rango inferiore come, nel caso di specie, quella in argomento, che è contenuta in un semplice regolamento.

(Omissis)

L'appello va quindi, in definitiva, rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)